

**DECRETO DEL SINDACO  
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

N. 506 – 13768 /2019

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO EX D. LGS. N. 118/2011 DEL GRUPPO  
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI  
TORINO. APPROVAZIONE.**

LA SINDACA METROPOLITANA

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamati i propri decreti n. 538-35074/2016 del 21/12/2016, n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018, n. 503-26107/2018 del 26/10/2018, n. 108-3600/2019 del 3/04/2019 e n. 378-10523/2019 del 7/10/2019 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati le deleghe delle funzioni amministrative, trattenendo invece a sé quella del "bilancio", "avvocatura, affari legali e affari istituzionali";

Premesso che:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", al fine di rendere maggiormente trasparenti, uniformi e rappresentativi i bilanci delle Regioni, delle Province e degli Enti locali, dispone il consolidamento dei conti tra gli enti e i loro organismi partecipati.
- il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" che costituisce l'allegato 4/4 al suddetto D.Lgs. n. 118/2011, il cui contenuto è stato recentemente modificato dal DM 11 agosto 2017, stabilisce che *"Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del «gruppo amministrazione pubblica», attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso"*.
- ai sensi del medesimo principio contabile *"il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività. [...]Al fine di consentire la predisposizione del bilancio*

consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica [...]

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. [...]

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta. [...] Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi e' inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato."

- il Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo il sopracitato principio contabile, "comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica" ed in dettaglio:
  - gli organismi strumentali (D.Lgs. 118/2001 Art.1 c.2b): "per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica";
  - gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo (D.Lgs. 118/2011 art.11-ter c.1): "Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
    - a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
    - b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività' di un ente o di un'azienda;
    - c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività' dell'ente o dell'azienda;
    - d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
    - e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività' oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante";
  - gli enti strumentali partecipati (D.Lgs. 118/2011 art. 11-ter c.2) "l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione<sup>1</sup>, in assenza delle condizioni di cui al comma 1[ente strumentale controllato]";
  - le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo (D.Lgs. 118/2011 Art. 11-quater c.1) "Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
    - a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza

---

<sup>1</sup>In assenza della specifica indicazione riportata all'interno delle altre definizioni, la partecipazione si assume come esclusivamente diretta

*dominante sull'assemblea ordinaria;*

*b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole”;*

- le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo (D.Lgs. 118/2001 art.11-quinquies c.1) *“Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata”.*

- il principio contabile di riferimento sancisce che il perimetro di consolidamento è un sottoinsieme del Gruppo Amministrazione Pubblica: enti, aziende e società del Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento nei casi di:

*a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.*

*b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.*

- il principio contabile sul consolidamento allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 fornisce un'esaustiva definizione dei criteri da applicare per la definizione di rilevanza: *“sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali [...] rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:*

*- totale dell'attivo,*

*- patrimonio netto,*

*- totale dei ricavi caratteristici[...]*

*In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. [...]ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. [...]A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione[...]*

*In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata”.*

Considerato che l'art. 2, co. 1, lett. m) del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. (TUSP) fornisce la definizione di società a controllo pubblico e che tale definizione continua a registrare interventi giurisprudenziali<sup>2</sup> che evidenziano le criticità connesse alla valutazione, spesso complessa, degli elementi caratterizzanti il controllo esercitabile dalle pubbliche amministrazioni nel caso di società in cui più

<sup>2</sup>Si richiamano a titolo esemplificativo e non esaustivo le sentenze CdC Sezioni riunite in sede giurisdizionale n.16 e 25/2019 del 20/3/2019 e 5/6/2019, la pronuncia CdC Sezioni riunite in sede di controllo n. 11/2019 del 20/6/2019.

amministrazioni pubbliche detengano complessivamente la maggioranza delle quote sociali, e tenuto conto del “parere in merito all’inclusione nel GAP di una società a controllo pubblico” resa dal Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino in relazione alla redazione del bilancio consolidato 2017 e depositato agli atti, che propende per applicare all’ambito del consolidamento solo la definizione della norma di riferimento (D.Lgs. 118/2011) che si rifà, a sua volta, alla definizione civilistica di controllo (art.2359 CC);

Richiamata la precedente definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica contenuta nel Decreto della Sindaca metropolitana prot. n. 679-30914/2018 del 28/12/2018 *“Definizione ed aggiornamento ex D.Lgs. 118/2011 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città metropolitana di Torino - Approvazione”*;

Considerata quindi la necessità ed opportunità di procedere all’aggiornamento al 31.12.2019 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Torino;

Vista la *“Ricognizione delle società, enti ed organismi partecipati per l’aggiornamento al 31.12.2019 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città metropolitana di Torino”*, allegata sotto la lettera A al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”*, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”*, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché del Dirigente responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visto l’art. 134, comma 4, del citato TUEL e ritenuta l’urgenza;

## **DECRETA**

- 1) di approvare l’aggiornamento al 31.12.2019 del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Città Metropolitana di Torino come esposto all’interno della *“Ricognizione delle*

- società, enti ed organismi partecipati per l'aggiornamento al 31.12.2019 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città metropolitana di Torino", allegata sotto la lettera A al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale;*
- 2) di dare atto che le *informazioni per la definizione del Perimetro di Consolidamento* contenute nel suddetto allegato, insieme ai dati del bilancio consuntivo 2019 della Città metropolitana, consentiranno di applicare al Gruppo Amministrazione Pubblica i criteri di irrilevanza richiamati in premessa per produrre l'elenco dei soggetti da consolidare;
  - 3) di dare mandato agli Uffici competenti di comunicare agli enti, alle aziende e alle società, compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica, la loro inclusione nel GAP e le eventuali variazioni rispetto al GAP relativo all'esercizio 2018;
  - 4) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 18/12/2019

La Sindaca Metropolitana  
(Chiara Appendino)